

Formazione IFEL
per i Comuni



iFEL
Fondazione ANCI

**FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO E
GESTIONE DEGLI
AVANZI**

**LE NOVITA' IN ARRIVO PER LA
PROSSIMA PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA**



Indice

- ❑ La programmazione dei lavori pubblici: il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2018
- ❑ L'inserimento delle opere nel programma triennale
- ❑ Le correlazioni tra la programmazione finanziaria e la programmazione degli investimenti
- ❑ Le spese di progettazione nel nuovo codice dei lavori pubblici
- ❑ Le proposte di semplificazione della Commissione Arconet sulla contabilizzazione degli investimenti
 - ❑ La registrazione contabile del livello minimo di progettazione
 - ❑ Il fondo pluriennale vincolato sulle spese relative al livello minimo di progettazione
 - ❑ Le modalità di registrazione delle spese di progettazione successive al livello minimo
 - ❑ Le novità sulla costituzione del fondo pluriennale vincolato per le opere pubbliche

Indice

- ❑ Le sentenze della Corte Costituzionale in tema di avanzo di amministrazione
- ❑ La posizione della Corte dei Conti sull'applicazione dell'avanzo di amministrazione
- ❑ I possibili scenari della manovra di finanza pubblica
- ❑ Il pareggio di bilancio: La circolare n. 25 del 3 ottobre 2018

Formazione IFEL
per i Comuni

**La programmazione
dei lavori pubblici:**

**Il D.M. Infrastrutture e
Trasporti
del 16 gennaio 2018**



La programmazione dei lavori pubblici

Art. 21 del D.Lgs. 50/2016

Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici

Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio **e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.**

La programmazione dei lavori pubblici

Principio applicato della programmazione – paragrafo 8.1

Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011

Aggiornato al D.M. 29/8/2018

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità al programma triennale dei lavori pubblici e ai suoi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP.

La programmazione dei lavori pubblici

Principio applicato della programmazione – paragrafo 8.1

Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011

Aggiornato al D.M. 29/8/2018

Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

La programmazione dei lavori pubblici

Principio applicato della programmazione – paragrafo 8.1

Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011

Aggiornato al D.M. 29/8/2018

Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP.

La programmazione dei lavori pubblici

Il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2018

Art. 5, comma 4:

Data di entrata in vigore:
24 marzo 2018



Nel rispetto dell'art. 21, comma 1, secondo periodo, del codice e dei termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, **sono adottati** lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici.

La programmazione dei lavori pubblici

Il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2018

Art. 5, comma 5:

Successivamente alla adozione,
il programma triennale
e l'elenco annuale
sono pubblicati
sul profilo del committente



AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

La programmazione dei lavori pubblici

Il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2018
Art. 5, comma 5:

facoltà



Le amministrazioni possono
consentire la presentazione di
eventuali osservazioni entro
trenta giorni dalla pubblicazione
di cui al primo periodo del
presente comma.

La programmazione dei lavori pubblici

**Il D.M. Infrastrutture e
Trasporti del 16 gennaio
2018**

Art. 5, comma 5:

L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro

i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione.



La programmazione dei lavori pubblici

Il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2018

Art. 5, comma 5:

Pubblicazione in formato open data sui siti informatici:

- del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;*
- dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture **

*L'applicativo Web del Mit è operativo dal 20 agosto u.s.

**l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e per la gestione della Banca dati, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,

La programmazione dei lavori pubblici


30 luglio: termine, non perentorio, per la presentazione del DUP al Consiglio

La Giunta

adotta lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici inserendolo nel DUP che presenta al Consiglio

Il Consiglio

Dopo 30 giorni dalla pubblicazione sul sito e comunque non oltre il sessantesimo giorno (termine ordinatorio), la programmazione dei lavori pubblici si considera definitivamente approvata con l'approvazione del DUP



15 novembre: termine per la presentazione della nota di aggiornamento al DUP al Consiglio

La Giunta

adotta lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici inserendolo nella nota di aggiornamento al DUP o, in alternativa, adottando una specifica deliberazione di Giunta ed inserendolo, successivamente, nella nota di aggiornamento al DUP

Il Consiglio

Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della specifica delibera che approva il piano delle opere pubbliche o dalla pubblicazione della Nota di Aggiornamento al DUP, nel caso sia stato inserito direttamente in quest'ultima, è possibile l'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale



Formazione IFEL
per i Comuni

**L'inserimento delle
opere nel programma
triennale**



L'inserimento delle opere nel programma triennale



Valore stimato dei lavori

Art. 21, comma 3 del D. Lgs. 50/2016

Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui **VALORE STIMATO** sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici.

L'inserimento delle opere nel programma triennale



Valore stimato dei lavori

Art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016

Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, **ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.** Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

L'inserimento delle opere nel programma triennale

La progettazione dei lavori pubblici Art. 23, comma 1 del D. Lgs. 50/2016

La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in:

- ✓ progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- ✓ progetto definitivo;
- ✓ progetto esecutivo.

L'inserimento delle opere nel programma triennale

La progettazione dei lavori pubblici Art. 21, comma 3 del D. Lgs. 50/2016

Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici **approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica**

L'inserimento delle opere nel programma triennale

La progettazione dei lavori pubblici

Art. 21, comma 3 del D. Lgs. 50/2016

Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, **ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali**, di cui all'articolo 23, comma 5

Art. 3, comma 10, del D.M. 14/2018

Le amministrazioni approvano preventivamente il **documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intero lavoro**, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo inferiore a 1 milione di euro.

L'inserimento delle opere nel programma triennale

Art. 21, comma 8 del D. Lgs. 50/2016

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ..., sono definiti:

- ...
- i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;



Ad oggi non ancora pubblicato in GURI e pertanto in attesa del decreto sulla progettazione

L'inserimento delle opere nel programma triennale

Art. 26 del D. Lgs. 50/2016

Verifica preventiva della progettazione

- ↳ La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente;
- ↳ La verifica ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento;
- ↳ Viene riscontrata la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità.

L'inserimento delle opere nel programma triennale

Art. 26 del D. Lgs. 50/2016

Verifica preventiva della progettazione

↳ La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

↳ Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

Formazione IFEL *per i Comuni*

**Le correlazioni tra la
programmazione
finanziaria e la
programmazione degli
investimenti**



Le correlazioni tra la programmazione finanziaria e la programmazione degli investimenti

Principio della coerenza

Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale.

La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi.

Il nesso logico infatti **deve collegare** tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine.

Le correlazioni tra la programmazione finanziaria e la programmazione degli investimenti

Principio della coerenza

La coerenza interna implica:

- ↳ in sede preventiva, che gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla pianificazione dell'ente;
- ↳ in sede di gestione, che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e non pregiudichino gli equilibri finanziari ed economici;
- ↳ in sede di rendicontazione, che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi.

Le correlazioni tra la programmazione finanziaria e la programmazione degli investimenti

Esempio:

La rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per permessi da costruire destinate al finanziamento di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è **prevista dai documenti di programmazione (DUP e Piano delle opere pubbliche)** .


Formazione IFEL
per i Comuni

**Le proposte di
semplificazione della
Commissione Arconet
sulla contabilizzazione
degli investimenti**



Il gruppo di lavoro costituito in ARCONET

La maggiore attenzione dedicata alla progettazione da parte del codice dei contratti pubblici ha evidenziato la necessità di intervenire nuovamente sui principi contabili per allineare l'aspetto tecnico della realizzazione degli investimenti alla loro contabilizzazione.



Apposito gruppo di lavoro costituito a seguito della decisione della Commissione Arconet del 24 maggio 2017

La registrazione contabile del livello minimo di progettazione

La progettazione interna e quella esterna non sono soggette ad un differente trattamento contabile. Come per tutte le spese registrate in bilancio, in entrambi i casi la spesa è classificata nel rispetto della natura economica, secondo le voci del piano dei conti integrato:

- ⇒ gli stipendi al personale dell'ente incaricato della progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa corrente);
- ⇒ l'acquisto di macchinari necessari al personale che provvede alla progettazione è classificato tra gli "Impianti e Macchinari" (spese di investimento);
- ⇒ l'attribuzione dell'incarico di progettazione è classificato tra gli "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" (spese di investimento)

La registrazione contabile del livello minimo di progettazione

Con riferimento alla disciplina del primo livello di progettazione:

- ➡ è stato rafforzato il collegamento con la decisione di realizzare l'opera;
- ➡ e la capitalizzazione delle spese correnti riguardanti la progettazione di primo livello è effettuata attraverso la contabilità economico patrimoniale, escludendo il ricorso alle regolazioni contabili

La registrazione contabile del livello minimo di progettazione

In particolare, ai fini dell'inserimento della spesa di **progettazione di primo livello** nel titolo II, l'ente deve già essersi determinato a realizzare l'opera, anche se formalmente non inserita nel programma triennale, ed avere individuato le necessarie fonti di finanziamento. Inoltre la realizzazione dell'opera deve essere prevista nei documenti programmatici generali.

**DOCUMENTO
UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

La registrazione contabile del livello minimo di progettazione

Anche in assenza degli stanziamenti di bilancio riguardanti l'opera complessiva **(che non è possibile iscrivere in bilancio prima dell'inserimento dell'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche)**, quando un ente avvia la progettazione di primo livello deve necessariamente fare riferimento ad un investimento ben preciso da realizzare, individuato nei documenti di programmazione dell'ente che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP, DEFR o altri documenti di programmazione).

La registrazione contabile del livello minimo di progettazione

Pertanto, non è vero che la progettazione di primo livello è realizzata in assenza di un collegamento diretto all'opera da realizzare ed è corretto considerarla spese di investimento e classificarla nel titolo secondo della spesa se realizzata attraverso l'affidamento a terzi.

Progettazione = Spesa di Investimento

Il fondo pluriennale vincolato sulle spese di progettazione

La progettazione assorbe una quota significativa dei tempi di realizzazione dell'opera.



Esigenza di prolungare i tempi di conservazione del fondo pluriennale vincolato in assenza dell'obbligazione giuridica derivante dal contratto riguardante l'esecuzione dell'opera



Necessità di garantire la copertura finanziaria dell'opera stanziata in bilancio nel corso della fase progettuale

Il fondo pluriennale vincolato sulle spese di progettazione

Per evitare comportamenti opportunistici e il conseguente trasferimento di risorse dal risultato di amministrazione al fondo pluriennale vincolato, la proposta di ampliare la facoltà di conservare il fondo pluriennale vincolato richiede **la dimostrazione e la verifica dell'intenzione dell'ente di continuare a realizzare l'investimento**



Ampliare la facoltà di conservazione del FPV: maggiore complessità della disciplina contabile.

Rinunciare a prolungare i tempi di conservazione del FPV: l'opera verrebbe privata delle proprie coperture nonostante il puntuale rispetto dei tempi di realizzazione dell'opera previsti dalla legge.

Il fondo pluriennale vincolato sulle spese di progettazione

Solo in caso di comportamento virtuoso dell'ente, che procede nella progettazione e nella conseguente realizzazione dell'opera, il fondo pluriennale vincolato può essere attivato e conservato, nel rispetto dei termini previsti.



I prossimi interventi del legislatore

Necessità di un intervento legislativo che, nel provvedere all'aggiornamento dei riferimenti normativi riguardanti il codice dei contratti pubblici presenti nel TUEL e nel titolo 3 del d.lgs. 118 del 2011, modifichi la disciplina delle economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici prevista dall'articolo 56, comma 4, del d.lgs. 118 del 2011 e dall'art. 183, comma 3, del d. lgs, 267/2000, sulla base del vecchio codice dei contratti pubblici

Le regole di finanza pubblica

Corte Costituzionale Sentenza 247/2017

La Corte Costituzionale si è pronunciata circa la legittimità costituzionale della formulazione della regola del pareggio prevista dalla legge 243/2012 (attuazione del principio dell'equilibrio di bilancio in Costituzione), con particolare riferimento alle disposizioni che prevedono la mancata inclusione, nel saldo da mantenere in equilibrio, dell'avanzo di amministrazione conseguito negli esercizi pregressi.

Le regole di finanza pubblica

Corte Costituzionale Sentenza 247/2017

“il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio di bilancio”

Assicurare la piena disponibilità dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti che lo realizzano, una volta che tale avanzo sia definitivamente accertato in sede di rendiconto.

Le regole di finanza pubblica

Corte Costituzionale Sentenza 247/2017

“L’impiego dell’avanzo quale contributo ai vincoli di finanza pubblica ... sarebbe altresì irragionevole perché verrebbe a costituire una immotivata penalizzazione finanziaria per le gestioni virtuose, atteso che la realizzazione di un risultato positivo è di regola indice di una condotta virtuosa dell’ente territoriale”.

L’esclusione si giustifica unicamente in via transitoria con riferimento al bilancio di previsione visto il disallineamento temporale tra il momento di redazione del bilancio e il momento di accertamento dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente.

Le regole di finanza pubblica

Corte Costituzionale Sentenza 101/2018

La sentenza ha dichiarato incostituzionale l'art.1 comma 466 della legge 232/2016 nella parte in cui stabilisce che *“a partire dal 2020, ai fine della determinazione dell'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza”*.

La stessa disposizione è stata dichiarata incostituzionale anche laddove *“non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio di competenza”*

La Corte Costituzionale con la sentenza 247/2017 aveva dato un'interpretazione adeguatrice della legge 243/2012 in tema di avanzo di amministrazione e di FPV. L'art. 1, comma 466 della legge di bilancio per il 2017, la 232/2016, è esplicitamente in contrasto con l'interpretazione adeguatrice.

Le regole di finanza pubblica

Corte Costituzionale Sentenza 101/2018

Nell'ambito delle spese di natura pluriennale e, in particolare, degli investimenti, il principio della copertura consiste nell'assoluto equilibrio tra risorse e spese, sia in fase previsionale che durante l'intero arco di realizzazione degli interventi. La sottrazione ex lege di parte delle risorse attuative di programmi già perfezionati negli esercizi precedenti finisce per ledere anche l'autonomia dell'ente territoriale che vi è sottoposto

Le regole di finanza pubblica

BOZZA LEGGE DI BILANCIO

Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt. 117, III c., e 119, II c., della Costituzione.

L'obbligo di partecipazioni delle regioni e degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica discende dalla competenza dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica indicata dall'art. 117 della Costituzione ed è esplicitamente previsto nell'art. 119 che, oltre a specificare che l'autonomia finanziaria degli enti territoriali è assicurata nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, prevede che gli enti concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'appartenenza alla UE.

Le regole di finanza pubblica

BOZZA LEGGE DI BILANCIO

A decorrere dall'anno 2019**, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale 29 novembre 2017, n. 247 e 17 maggio 2018, n. 101, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano **il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Le regole di finanza pubblica

BOZZA LEGGE DI BILANCIO

*Gli enti di cui al comma 1 si considerano **in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.***

*L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal **prospetto della verifica degli equilibri** allegato al rendiconto di gestione e previsto nell'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*

Le regole di finanza pubblica

BOZZA LEGGE DI BILANCIO


A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502, da 505 a 508 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91.

Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1.

Le regole di finanza pubblica

BOZZA LEGGE DI BILANCIO

Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, IV comma, della Costituzione. La medesima procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'art. 61 del d. lgs. 165/2001.

Formazione IFEL *per i Comuni*

L'applicazione dell'avanzo di amministrazione



Applicazione avanzo per gli enti in disavanzo

Gli enti locali **in disavanzo** possono applicare avanzo vincolato e accantonato?



Per i giudici contabili (Corte dei Conti Piemonte n. 134/2017 e Campania n. 238/2017), gli enti in disavanzo non possono applicare al bilancio le loro quote di avanzo, formatesi anche a seguito di prudenti (obbligatorie?) accantonamenti o di entrate a carattere vincolato.

Applicazione avanzo per gli enti in disavanzo

La situazione è particolarmente complessa:

- per le modalità di determinazione del risultato di amministrazione «armonizzato» che deve coprire anche le quote vincolate e accantonate;
- per gli enti che hanno registrato un disavanzo da riaccertamento straordinario e che, in base al dm 2 aprile 2015, hanno previsto una copertura su numerose annualità.

Applicazione avanzo per gli enti in disavanzo

L'impossibilità di applicare le quote vincolate e accantonate determina due rilevanti criticità:

- ✓ Impedisce l'utilizzo di contributi o la finalità del contratto di prestito;
- ✓ Riduce gli accantonamenti relativi a spese future a scapito della spesa effettiva (consentita).

Applicazione avanzo per gli enti in disavanzo

Occorre distinguere il caso di ente in disavanzo complessivo - lettera **E** del prospetto riguardante il risultato di amministrazione - ma con un avanzo contabile - lettera A del medesimo modello - da quello di un ente con lettera A negativa.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...: (A)

Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/			
Fondoal 31/12/N-1			
Fondoal 31/12/N-1			
	Totale parte accantonata (B)		0,00
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			
Vincoli derivanti da trasferimenti			
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			
Altri vincoli			
	Totale parte vincolata (C)		0,00
Parte destinata agli investimenti			
	Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare			

L'utilizzo del risultato di amministrazione per gli **enti in disavanzo**

BOZZA LEGGE DI BILANCIO

*Fermo restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese cui erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, **l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione** è comunque consentita:*

per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente,

- al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità,*
- incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.*

L'utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo

BOZZA LEGGE DI BILANCIO

A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.

In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'art. 42, comma 9, del decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni e di cui all'art. 187, comma 3-quater, del d. lgs. 267/2000 gli enti locali.

L'utilizzo del risultato di amministrazione per gli **enti in disavanzo**

BOZZA LEGGE DI BILANCIO

*Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti **non possono applicare** al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.*

L'utilizzo del risultato di amministrazione per gli **enti in disavanzo**

BOZZA LEGGE DI BILANCIO

*Nel caso in cui l'importo della lettera A) risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazioni di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per **un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.***

Fermo restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese cui erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione

Nel caso in cui l'importo della lettera A) risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazioni di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		100						-100		45	
FCDE	30						30			30	
Fondo contenzioso	5						5			5	
Fondo Oneri Contrattuali	5						5			5	
Fondo Anticipazioni Liquidità	20						20			20	
QUOTE ACCANTONATE		60						60		60	
QUOTE VINCOLATE		30						30		30	
QUOTE DESTINATE		20						20		20	
AVANZO LIBERO		-10						-210		-65	
L'ente può applicare al bilancio di amministrazione 100 - 30 - 20 + disavanzo applicato al bilancio di previsione (5) = 55						L'ente può applicare avanzo per un importo non superiore al disavanzo da recuperare iscritto in bilancio					

L'applicazione dell'avanzo vincolato presunto

Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente costituite da **fondi vincolati** possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.

In esercizio provvisorio:

E' consentito l'utilizzo sulla base di una relazione documentata del dirigente competente esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

L'applicazione dell'avanzo vincolato presunto

L'applicazione dell'**avanzo vincolato presunto** si riferisce ai fondi vincolati consistenti in economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate.

E' possibile, pertanto, applicare le quote vincolate dell'esercizio precedente costituite da entrate accertate e corrispondenti economie di bilancio

L'applicazione dell'avanzo vincolato presunto



L'applicazione dell'avanzo accantonato presunto

Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da **accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato** possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate anche prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.

In esercizio provvisorio:

E' consentito l'utilizzo sulla base di una relazione documentata del dirigente competente esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

L'applicazione dell'avanzo accantonato presunto

In sede di predisposizione del bilancio di previsione:



Non è possibile applicare avanzo derivante da accantonamenti disposti in sede di bilancio di previsione 2018: occorre attendere l'approvazione del rendiconto 2018



E' possibile applicare avanzo derivante da accantonamenti disposti in sede di bilancio di previsione 2017/2019 in quanto riconfluiti nel risultato di amministrazione 2017 calcolato in sede di approvazione del relativo rendiconto .

Formazione IFEL *per i Comuni*



Grazie per l'attenzione

Ivana Rasi

Ivana.rasi@virgilio.it



Twitter



Facebook



YouTube

